



## *Il Prefetto di Torino*

### **PREMESSO** che:

- con ordinanza prefettizia ex art. 2 Tulp n.279849/Area I del 18 dicembre 2025, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'attività del cantiere della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, sono stati vietati l'accesso e la circolazione, nelle ore serali e notturne, sulla via dell'Avanà del Comune di Chiomonte, dalla Centrale Elettrica sino al piazzale del museo archeologico e sulla porzione della Strada delle Gallie che costeggia il lato nord della recinzione di cantiere di Chiomonte, dal ponte sul torrente Clarea nell'omonima valle, sino all'area retrostante la Vinicola Clarea, fino al 31 luglio 2026;
- nell'ambito delle attività volte alla prosecuzione delle opere di realizzazione della linea TAV Torino- Lione, sono giunti al termine i lavori di realizzazione delle rampe autostradali, sia in direzione Torino, sia in direzione Bardonecchia, del futuro svincolo dell'autostrada A32 di Chiomonte;
- il 21 novembre 2023, la Questura di Torino ha proceduto al sequestro dell'area c.d. 'Mulini della Clarea', ove insiste il presidio permanente NO TAV dei Mulini e, contemporaneamente, con l'ausilio della Società TELT Tunnel Euralpin Lyon Turin, si è eseguito il completamento delle procedure di occupazione dei terreni con immissione nel possesso ex art. 49 DPR 327/2001 con il conseguente allargamento del cantiere nel lato nord, oltre il torrente Clarea verso la strada delle Gallie, il disboscamento della zona interessata e la posa in opera di nuova recinzione *new jersey* con barriere metalliche, sormontate da concertina;

**RILEVATO** che il Questore di Torino, con relazione tecnica n.0163978 del 14 luglio 2026, ha evidenziato che:

- la consistenza, l'attualità e la rilevanza delle criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica che caratterizzano l'area nel suo complesso non sono venute meno nell'ultimo periodo di vigenza dell'ordinanza prefettizia sopra citata, in relazione al costante ripetersi di manifestazioni - anche a carattere estemporaneo - di contrasto e forte opposizione all'opera, le quali hanno assunto carattere di violenza e pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- le ulteriori lavorazioni connesse alla realizzazione della linea ad Alta Velocità in Val di Susa hanno comportato la promozione delle iniziative di protesta, anche presso gli altri cantieri nei comuni di San Didero, Bruzolo e Salbertrand;
- le recenti attività di sondaggio geognostico ed archeologico, eseguite nell'ultimo semestre nel comune di Susa nella località denominata "Traduerivi", sono state contestate dagli attivisti del Movimento i quali, venuti a conoscenza delle attività presso i vari siti, hanno posto in essere numerose azioni contestative realizzate con il chiaro intento di disturbare le lavorazioni e di costringere di fatto gli operai ad interrompere l'attività;
- l'intensificazione delle citate lavorazioni, unitamente alle attività in corso presso i cantieri di Traduerivi, di Salbertrand e di San Didero, ha fatto registrare la



## *Il Prefetto di Torino*

corrispondente reazione degli aderenti al movimento di opposizione all'opera i quali, ampiamente supportati nelle iniziative da aderenti all'antagonismo torinese e all'area anarchica, hanno continuato ad effettuare iniziative anche non preavvisate, presso l'area dei Mulini della Clarea. Dalla predetta area rurale, gli aderenti al variegato movimento NO TAV in occasione dei sopraccitati raduni, continuano a reiterare iniziative nei pressi del perimetro del Sito di Interesse Strategico Nazionale che sovente si manifestano nella c.d. "battitura" a cui seguono assalti al sito anche a carattere violento. Non da meno sono le azioni violente che, sebbene non inquadrare nel contesto di iniziative preannunciate, vengono effettuate nei confronti del cantiere con lanci di pietre, fuochi d'artificio e altri oggetti contundenti, sia nei confronti del personale delle Forze di Polizia impegnato nei servizi di vigilanza al cantiere, sia nei confronti dei lavoratori che stanno realizzando le opere all'interno del cantiere.

**ATTESO** che, tra le manifestazioni caratterizzate da maggiore pregnanza sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica nel periodo di vigenza dell'ordinanza ex art. 2 Tulpis sopra citata, il Questore di Torino ha segnalato le più recenti proteste violente occorse in occasione del campeggio studentesco organizzato dal 4 al 6 aprile 2026, del campeggio di lotta svoltosi il 17 e il 18 luglio 2026, quando i manifestanti hanno dato luogo ad un lancio di oggetti, pietre e bottiglie all'indirizzo delle Forze di Polizia e hanno danneggiato alcuni metri della concertina metallica posta sulla sommità delle reti che delimitano le zone di cantiere. Da ultimo, in occasione del Festival dell'Alta Felicità dal 24 al 26 luglio 2026, i manifestanti si sono distribuiti attorno al cantiere ed hanno dato luogo a violenti e simultanei attacchi, su più fronti, con il lancio di pietre, materiale pirotecnico ed esplodente. Attraverso l'utilizzo di flessibili, arpioni e cavi di acciaio hanno aperto un varco nella recinzione e a forzare un cancello, riuscendo ad entrare nel cantiere, dove hanno dato vita ad un fitto lancio di bottiglie incendiarie, bombe carta e materiale pirotecnico in direzione dei contingenti delle Forze dell'Ordine, incendiandone quattro mezzi, nonché parte di alcuni container delle società impegnate nei lavori di cantiere. Diverse decine di appartenenti alle Forze di Polizia sono stati feriti nel corso degli attacchi.

**CONSIDERATO** che il Questore di Torino ha evidenziato che:

- rimangono inalterate le esigenze di prevenzione e tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica riferite nella cosiddetta Strada delle Gallie e per quanto concerne la via dell'Avana del Comune di Chiomonte, per le quali è quindi richiesto, in quanto indispensabile, dalle ore 20.00 alle ore 7.00 il divieto di accesso per veicoli e persone appiedate, fatti salvi i diritti reali degli aventi titolo, purché esercitati singolarmente e disgiuntamente e fatta salva l'assenza di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- nelle manifestazioni svoltesi nel periodo, infatti, la vigenza dell'ordinanza ex art. 2 T.U.L.P.S. e il posizionamento di ostacoli fissi a presidio delle zone interdette al transito non autorizzato, è risultato il principale strumento che ha consentito di limitare le criticità sotto il profilo dell'ordine pubblico, impedendo attacchi ravvicinati e repentini, accessi abusivi all'area di interesse strategico nazionale, oltre che tentativi di compimento di azioni ostruzionistiche finalizzate a impedire la prosecuzione dei lavori, anche con concreto e serio pericolo per l'incolumità delle maestranze impegnate nella realizzazione dell'opera;
- le misure contenute nell'ordinanza si sono rivelate efficaci, avendo contribuito a contenere -



## *Il Prefetto di Torino*

nei mesi scorsi - le azioni aggressive dirette all'area di cantiere, scongiurate soprattutto grazie alla capillare opera di prevenzione e controllo della viabilità che conduce al Sito di interesse strategico nazionale;

- non appare praticabile il ricorso ad altri strumenti giuridici di regolamentazione degli accessi e dei transiti sulle aree descritte, in relazione al contesto di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica e della continua evoluzione delle dinamiche connesse, allo stato attuale non precisamente definite in termini di tempo e di spazio;
- è fondamentale rinnovare l'ordinanza prefettizia, quale essenziale strumento di protezione giuridica del Sito di interesse strategico nazionale, sia a deterrenza delle manifestazioni partecipate da numerosi attivisti, sia di quelle a carattere estemporaneo, anche in previsione dei progetti di futuro sviluppo del cantiere in altre zone della Val Clarea ricadenti nel Comune di Giaglione e nel Comune di Chiomonte, che prevedono ulteriori ampliamenti dei punti di interesse.

**ATTESO** che il Questore ha precisato che le modalità di accesso e transito più flessibili a vantaggio dei fruitori dell'esercizio di ristorazione presente in Via dell'Avanà hanno consentito l'esercizio della predetta attività commerciale, senza evidenziare criticità rilevanti;

**RITENUTO**, alla luce della situazione evidenziata, delle considerazioni tecniche illustrate nella relazione del Questore, degli sviluppi delle lavorazioni e delle risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 15 luglio 2026, che sussistano preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area del cantiere;

**CONSIDERATO** che, nella valutazione del preminente interesse pubblico, si è comunque avuto riguardo per l'esigenza di imporre ai privati interessati dal provvedimento il minor sacrificio possibile, conformemente ai principi delineati in materia dalla giurisprudenza amministrativa di merito;

**RITENUTO** di provvedere conformemente alla richiesta del Questore in vista della scadenza di validità dell'ordinanza prefettizia del 18 dicembre 2025;

**CONFERMATA** la possibilità, con successivo provvedimento, a seguito del mutamento della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica o dell'assetto dell'area, di modificare, integrare o revocare le prescrizioni imposte, in attuazione del principio di proporzionalità;

**RITENUTI** pertanto sussistenti i presupposti di necessità e urgenza richiesti per l'emanazione del presente provvedimento;

**VISTO** l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

### **ORDINA**

Per i motivi indicati in premessa è disposto il divieto di accesso e circolazione **dalle ore 20.00 alle ore 7.00 di ogni giorno**:



## *Il Prefetto di Torino*

- sulla via dell'Avanà di Chiomonte, dalla Centrale Elettrica sino al piazzale del museo archeologico;
- sulla porzione della Strada delle Gallie che costeggia il lato nord della recinzione di cantiere, dal ponte sul torrente Clarea nell'omonima valle, sino all'area retrostante alla Vinicola Clarea.

L'accesso alle predette arterie sarà consentito, singolarmente e disgiuntamente, ai proprietari frontisti.

Eventuali ulteriori deroghe all'applicazione della presente ordinanza potranno essere autorizzate dal Questore di Torino.

La presente ordinanza ha vigore fino al 31 dicembre 2026.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore di Torino è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento, avverso il quale è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 27 luglio 2026

IL PREFETTO  
(Cafagna)

BF